

Codice A1703B

D.D. 10 aprile 2024, n. 275

Riconoscimento dell'idoneità dell'impianto per termoterapia in acqua - Azienda agricola Vignevolute società semplice agricola, sede legale Mango (CN).



ATTO DD 275/A1703B/2024

DEL 10/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Riconoscimento dell'idoneità dell'impianto per termoterapia in acqua - Azienda agricola Vignevolute società semplice agricola, sede legale Mango (CN).

Il trattamento con acqua calda (termoterapia) applicato al materiale vegetale, con particolare riferimento al materiale di moltiplicazione della vite (marze, portinnesti, barbatelle), è considerato ad oggi una tecnica utile per limitare la diffusione di malattie causate da fitopatogeni (fitoplasmi, batteri, insetti e funghi) che si diffondono con la propagazione di materiale infetto.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e s.m.i., al punto 19 dell'allegato VIII, relativo alle prescrizioni fitosanitarie particolari per lo spostamento di materiale vegetale all'interno del territorio dell'Unione, indica la termoterapia tra le misure fitosanitarie attuabili ai fini della movimentazione.

I protocolli di esportazione di materiali di moltiplicazione della vite di alcuni paesi terzi prevedono che il materiale venga sottoposto preventivamente a trattamento termoterapico.

Il d.lgs 2 febbraio 2021, n. 16, che stabilisce le norme per la produzione dei materiali di moltiplicazione della vite ai fini della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea, prevede l'utilizzo della termoterapia quale misura fitosanitaria che può essere prescritta dai servizi fitosanitari competenti.

Considerato che

Al fine di armonizzare a livello nazionale la procedura operativa per l'esecuzione dei trattamenti con acqua calda su piante e parti di piante, allo stato di riposo vegetativo, appartenenti al genere *Vitis* L., il Servizio fitosanitario nazionale ha adottato il Documento tecnico n. 50 "Procedura operativa per l'esecuzione del trattamento di termoterapia contro gli organismi nocivi della vite"; i materiali di moltiplicazione ai quali è applicata la procedura operativa sono destinati alla commercializzazione nel territorio dell'Unione e verso paesi terzi.

Il documento tecnico sopra citato stabilisce, al paragrafo 3.2, che la termoterapia può essere effettuata esclusivamente presso strutture dotate di impianti progettati allo scopo e riconosciuti

idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente, nonché registrati presso il Servizio fitosanitario centrale.

Stabilisce, inoltre, al paragrafo 3.4, gli obblighi del responsabile tecnico dell'impianto di termoterapia:

- assicurare la corretta funzionalità dell'impianto;
- programmare gli interventi di verifica della funzionalità dell'impianto;
- verificare la corretta impostazione dei parametri del trattamento secondo quanto previsto per i diversi organismi nocivi;
- verificare il corretto funzionamento durante il trattamento;
- comunicare al Servizio fitosanitario regionale competente l'eventuale variazione del responsabile o ulteriori modifiche intercorse riguardanti l'impianto, che possano inficiare la corretta operatività della macchina (es. manutenzioni straordinarie).

Sul territorio piemontese sono in funzione da più di un decennio impianti per l'esecuzione della termoterapia in acqua, il cui funzionamento viene verificato annualmente dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Per i diversi organismi nocivi sono stati predisposti specifici protocolli (Standard EPPO) che stabiliscono specifiche combinazioni di temperatura e durata del trattamento, che devono essere applicati puntualmente per garantirne la piena efficacia del trattamento e limitare lo stress fisiologico a carico dei tessuti indotto dallo shock termico.

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visti i protocolli EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization):
Standard EPPO PM 10/18 (1) "Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma";
Standard EPPO PM 10/16 "Hot water treatment of grapevine to control Viteus vitifoliae";
Standard EPPO PM 4/8 "Pathogen-tested material of grapevine varieties and rootstocks";

Viste le seguenti schede (Data Sheets) EPPO:
EPPO Data sheet 'Candidatus Phytoplasma solani'
EPPO Data Sheets on Quarantine Pests 'Grapevine flavescence dorée phytoplasma'
EPPO Data Sheets on Quarantine Pests 'Viteus vitifoliae'

Visto lo Standard internazionale ISPM 42 "Requirements for the use of temperature treatments as phytosanitary measures";

Visto il d.lgs 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

Visto il d.lgs 2 febbraio 2021, n. 16 "Norme per la produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del

regolamento (UE) 2017/625;

Visto il Documento tecnico n. 50 “Procedura operativa per l’esecuzione del trattamento di termoterapia contro gli organismi nocivi della vite”, con particolare riferimento al paragrafo 3.5 “Idoneità e iscrizione nel Registro nazionale degli impianti di termoterapia”;

Preso atto della “Richiesta di iscrizione nel Registro nazionale degli impianti di termoterapia di impianto aziendale di termoterapia in acqua”, prot. n. 8051 del 03/04/2024, presentata dall’azienda agricola Vignevolute società semplice agricola (cuaa 03530310048) per il riconoscimento dell’idoneità del proprio impianto di termoterapia e iscrizione nel Registro sopra citato ai fini dell’utilizzo per l’esecuzione di misure fitosanitarie.

Verificato, mediante la valutazione dei dati e delle informazioni acquisiti nel corso delle verifiche annuali della funzionalità dell’impianto e tramite controllo della documentazione tecnica fornita dal costruttore, che l’impianto è progettato per l’esecuzione di trattamenti termoterapici conformemente a quanto previsto dallo Standard EPPO PM 10/18, come da relazione tecnica allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, e risulta pertanto idoneo per l’esecuzione di trattamenti con acqua calda sotto prescrizione e sorveglianza fitosanitaria su piante e parti di piante appartenenti al genere Vitis L.;

Preso atto della verifica di funzionalità dell’impianto effettuata con esito positivo in data 09/02/2024 (verbale n. 5, prot. n. 3304/A1703B del 09/02/2024).

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

- di riconoscere l’idoneità dell’impianto di proprietà dell’azienda agricola Vignevolute società semplice agricola (c.f./ p. iva 03530310048), ubicato presso il centro aziendale di Montà (CN), via dei Martiri 28, per l’esecuzione di trattamenti con acqua calda sotto prescrizione e sorveglianza fitosanitaria su piante e parti di piante appartenenti al genere Vitis L., come da relazione tecnica allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di attribuire all’impianto sopra citato il seguente codice identificativo:

HWT-001-003

Tale codice deve essere riportato sui report di lavorazione (rapporti di lavoro) e sulla modulistica attestante l’esecuzione di trattamenti effettuati sotto sorveglianza ufficiale;

- di riconoscere, quale responsabile tecnico dell’impianto, la titolare dell’azienda signora Cristina Marchisio;

- di disporre che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni contenute

nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 55 del d.lgs 2 febbraio 2021, n. 19 e quelle previste dall'art. 33 del d.lgs 2 febbraio 2021, n. 16;

- di trasmettere la presente determinazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il possesso dei requisiti di cui al presente documento non esonera il titolare della struttura dal rispetto delle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci